

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE I – Affari Generali. Servizio 5° - Servizi Sanitari Delegati
C.so Italia, 72 – Tel. 0932.676282 - E-mail: protocollo@comune.ragusa.it

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE.... PER LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Ai sensi della L.R. n.15/2022

L'Anno 2024 il giorno....del mese di.....presso la sede del Comune di Ragusa (di seguito "il Comune"), C.F:00180270886, con sede a Ragusa in Corso Italia n.72, nella persona del Dirigente del 1° Settore Affari Generali Dott....., domiciliato per la carica a Ragusa, Corso Italia n.72, il quale interviene ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta

E

Il.... Nato ail....., nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione senza fini di lucro....., con sede a.....ViaC.F.: iscritta al n.....dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali, di cui all'art... della L.R. n.15/2022

STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

La Legge Regionale Siciliana n.15/2022 affida alle A.S.P. ed ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché di istituire l'anagrafe canina degli animali vaganti, cioè sprovvisti di possessore, detentore, proprietario ai fini della prevenzione del randagismo.

Il Comune ha l'obbligo di applicare politiche per la prevenzione del randagismo, senza che ciò possa comportare alcun danno alla salute fisica e psicologica degli animali considerati randagi, vale a dire quelli che vivono nel territorio in stato di libertà; tali interventi comportano interventi concordati, costanti e coordinati, volti sia alla tutela ed alla cura degli animali, sia alla protezione della salute e dell'incolumità pubblica.

La legge regionale n.15/2022 consente ai Comuni di stipulare accordi con le associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione degli animali, che hanno finalità specifiche nel campo della salvaguardia e protezione degli animali e dovranno essere iscritte al R.U.N.T.S. "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", nonché agli elenchi di cui agli artt. 24 e 25 di cui alla citata legge regionale 15/2022.

Art.2 - Oggetto del Protocollo d'Intesa

Il Comune di Ragusa, nel rispetto della normativa vigente, in particolare della L.R. n.15/2022, concorda con l'Associazione.....con sede.....per la realizzazione di tutte le attività consentite, a supporto della cura, prelievo, sterilizzazione, affidamenti temporanei, adozione e/o eventuale cura e mantenimento dei cani sterilizzati e reimmessi nel territorio e sprovvisti di proprietario, a tutela della loro salute e del loro benessere, allo scopo di limitare, quanto più possibile, le riproduzioni naturali, nell'intento di fronteggiare e ridurre il fenomeno del randagismo, nelle aziende agro-zootecniche, nelle campagne e, in generale, in tutto il territorio comunale.

Art.3 – Obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente, nella realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, ha l'obbligo di:

1. Concordare con l'Amministrazione i piani operativi di intervento e rendicontare, almeno trimestralmente, all'Amministrazione Comunale le attività svolte, elencando i risultati raggiunti, in maniera tale da rendere facile e trasparente la loro verifica, lettura ed interpretazione, anche con l'ausilio di supporti informatici.
2. Occuparsi dell'individuazione, nella varie zone del territorio comunale, dei cani randagi e del loro censimento e di monitorare, di concerto con gli uffici preposti, le colonie feline presenti nel territorio.
3. Occuparsi del trasporto degli animali di cui sopra nelle strutture di ricovero e cura previste dall'art. 15 della legge regionale n. 15/2022, dopo relativo intervento della Polizia Municipale ed eventuale disposizione, ove necessaria, del Servizio Veterinario dell'ASP.
3. Compilare, per ogni animale trattato, un'apposita scheda anagrafica, conforme ad una scheda/tipo da concordare con il Responsabile del Servizio Tutela Animali, nella quale saranno riportate le informazioni generali sull'animale censito.
4. Organizzare campagne periodiche di sensibilizzazione al rispetto dei diritti degli animali, presentare progetti di divulgazione delle tematiche della tutela degli animali e di incentivazione all'affidamento temporaneo ed all'adozione dei cani/gatti ricoverati presso il Rifugio Sanitario comunale e/o nelle strutture convenzionate di cui all'art. 15, lett.c,d,e,f della legge regionale 15/2022.
5. L'Associazione, nel caso specifico degli animali dati in adozione a privati cittadini, dovrà seguire l'iter amministrativo, finalizzato al rilascio dell'atto formale di adozione, contenente i dati anagrafici, l'elencazione degli obblighi del nuovo proprietario e la dichiarazione di quest'ultimo di assunzione di responsabilità; un originale dell'atto di adozione, prodotto in triplice copia, sarà consegnato all'adottante, un altro trasmesso all'A.S.P. - Distretto Veterinario competente per territorio, per il trasferimento della proprietà dell'animale al nuovo proprietario, ed un ultimo rimarrà agli atti del Comune, ai sensi del D. Lgs. 5 agosto 2022, n. 134. Da quel momento in poi, la proprietà dell'animale viene trasferita dal Comune all'adottante, al quale ultimo sono da attribuirsi tutti gli obblighi e tutte le responsabilità connesse alla proprietà ed al mantenimento degli animali stessi, ai sensi della L.R. n.15/2022; tuttavia, sempre ai sensi della suddetta L.R. n. 15/2022, sarà cura dell'A.S.P. garantire, a proprie spese, anche successivamente all'adozione dell'animale randagio, la sua sterilizzazione, che sarà obbligatoria, con richiesta sottoscritta nel verbale citato dal nuovo proprietario.
6. Nel caso di animali dati in affido temporaneo, finalizzato alla tempestiva adozione, sarà osservato l'iter amministrativo volto al rilascio dell'atto di affidamento, contenente i dati anagrafici, la dichiarazione di assunzione di responsabilità e l'elencazione degli obblighi dell'affidatario; gli originali dell'atto di affidamento, prodotto in duplice copia, saranno consegnati all'affidatario ed al Comune, per restare allegato alla scheda anagrafica agli atti di questo Comune.
7. Garantire che il servizio sia svolto con continuità, così da raggiungere risultati positivi, sulla base degli obiettivi riportati nella presente Convenzione.
8. Individuare e comunicare al Comune un tutore per agli animali liberi censiti reimmessi, così da garantire il loro monitoraggio e comunicare lo stato di salute dell'animale.
9. Fornire al Comune consulenza e supporto riguardo i diritti ed il benessere degli animali.
10. Comunicare periodicamente i nominativi dei volontari, che si occuperanno attivamente della cura dei randagi presenti nel territorio comunale.
11. Dotare ciascun volontario di apposito tesserino di riconoscimento, attestante la sua qualità di socio dell'Associazione.
12. Segnalare gli animali feriti o in pericolo di vita, nonché gli animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

13. Fornire supporto all'Ufficio Tutela Animali ed al Comando di Polizia Municipale, per intervenire in caso di abbandono o di attività illecite, nei confronti degli animali.

Art.4 – Assicurazione degli Associati.

L'Associazione garantisce che i volontari designati a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione siano coperti da apposita assicurazione, contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.5 – Obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale

Il Comune di Ragusa si impegna a:

1. Fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo, per la realizzazione del presente accordo, identificando e designando un funzionario responsabile, incaricato di curare i rapporti con l'Associazione;
2. Corrispondere, previa autorizzazione, dietro presentazione di apposita richiesta e rendicontazione, il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, per le attività previste dalla presente convenzione, e dei costi delle polizze assicurative, di cui all'art.4 della presente convenzione, ai sensi degli artt. 18 e 56 del D. Lgs. n. 117/2017. fino ad esaurimento della somma a questo scopo prevista ed impegnata al successivo punto 4;
3. Vigilare sullo svolgimento a norma di legge delle attività a carico dell'Associazione;
4. Impegnare nel capitolo di spesa.....la somma onnicomprensiva di €.....,00 (.....,00), a copertura delle attività previste dell'art.2 della presente Convenzione;
5. Stipulare convenzioni con medici, ambulatori e cliniche veterinarie, per assicurare gli interventi di assistenza sugli animali feriti o malati;

Art.6 – Modalità operative e responsabilità

L'Associazione si impegna a svolgere le attività oggetto della Convenzione con continuità, per tutto il periodo stabilito dalla stessa secondo le indicazioni dell'ente comunale. Si impegna, inoltre, a comunicare al Comune eventuali interruzioni nello svolgimento delle attività, che per giustificato motivo, dovessero intervenire.

Per l'esecuzione della Convenzione, l'Associazione nomina, quale responsabile e garante del presente accordo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, la persona sotto indicata:

- 1) Per l'Associazione.....il/la Sig./ranato/ail.....e residente inC.F.:.....telefono.....

Art.7 – Verifica delle attività

Il Comune di Ragusa, mediante i dipendenti in servizio presso l'Ufficio Tutela Animali e il Comando di Polizia Municipale, eseguirà verifiche ispettive, riguardanti il buon andamento delle attività affidate. A tal fine, l'Associazione assume l'impegno di consentire l'accesso e/o la visione della documentazione custodita presso la sede dell'Associazione stessa o presso un indirizzo comunicato preventivamente al Comune dal suo Presidente. Analoghe verifiche potranno essere effettuate, secondo la loro competenza, dai medici dell'A.S.P. – Distretto Veterinario di Ragusa, al fine di accertare eventuali irregolarità nelle attività svolte dall'Associazione.

Art.8 – Durata, recesso e risoluzione della Convenzione

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di un anno. Alla sua scadenza, l'accordo si riterrà risolto senza ulteriore necessità di atto formale.

Il Comune di Ragusa potrà recedere in ogni momento da tale accordo, dopo preventiva comunicazione protocollata. Il comune, inoltre, potrà risolvere la presente convenzione, nel caso in cui siano presenti comprovate irregolarità nell'esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro moti-

vo di natura civile e/o amministrativa, previa contestazione degli addebiti con assegnazione di un termine congruo per le controdeduzioni.

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Ragusa.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con apposita intesa sottoscritta tra le parti.

Art.9 – Liquidazione delle spese

Il Comune provvederà al rimborso delle spese sostenute, previa richiesta di rimborso spese e rendicontazione, corredata da documentazione fiscale, ed attestazione dell'effettivo svolgimento delle attività concordate. In particolare, saranno oggetto di rimborso le spese sostenute e documentate, fino ad esaurimento della somma prevista al punto 4 dell'art.5.

La richiesta di rimborso spese, corredata da relazione dettagliata sulle spese sostenute, con indicazione del microchip dell'animale accudito, potrà essere effettuata trimestralmente o con cadenza diversa, individuata in accordo tra le parti.

Entro la data di scadenza della Convenzione, l'Associazione dovrà redigere apposita e dettagliata Relazione Tecnica, completa di tutte le principali informazioni, in merito all'esecuzione delle attività ed ai risultati ottenuti, con elencazione delle spese sostenute ed evidenziando i casi in cui l'autorizzazione a dette spese sia conseguente a sopravvenute emergenze.

Tutte le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Art.10 – Esenzione fiscale del Protocollo d'Intesa

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art.8 comma 1 della L. 266/91.

Il superiore atto viene letto dalle parti, le quali dichiarano di accettarlo, concordando di ritenere essenziale l'approvazione di ciascuna clausola.

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento al Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali ed alle leggi vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:

Per l'Associazione.....

Il Responsabile Legale.....

Per il Comune di Ragusa

Il Dirigente del Settore